

## VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2016 il giorno 7 del mese di novembre alle ore 9:00 in Messina presso la sede sociale dell'Associazione si è tenuta l'assemblea dei soci, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifiche statutarie finalizzate a rendere lo statuto sociale compatibile con le attività di Onlus.

Sono presenti la totalità dei soci e l'organo di controllo, assume la presidenza Giovanna Cucinotta, svolge le funzioni di segretario Carolina Emanuela Trovato.

Tutti i presenti si dichiarano informati sul punto all'o.d.g. e disposti a deliberare in merito.

Si passa alla trattazione del primo punto all'a.d.g. e il Presidente informa l'assemblea che con nota dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia è stato comunicato all'Associazione il diniego all'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus perché lo statuto non rispondeva in alcuni punti a quanto previsto all'art. 10 del D.Lgs. 460/97. Si rende necessario provvedere ad aggiornare lo statuto dell'Associazione per renderlo rispondente alle prescrizioni del predetto art. 10. Il Presidente, dopo aver apportato le necessarie correzioni, da lettura della bozza di statuto sottoponendo lo stesso all'approvazione dell'Assemblea.

L'Assemblea, all'unanimità,

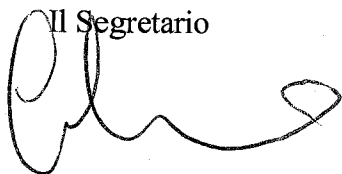
## DELIBERA

di approvare lo statuto, che si allega al presente verbale, nella formulazione proposta dal Presidente e di trasmettere lo stesso all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia per chiedere l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus.

Esaurito l'argomento all'o.d.g. e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea dopo aver dato lettura del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario



Il Presidente



Atto registrato a Messina 8-11-2016 al n. 2167 Serie 3  
Emittente Direzione  
(e 200,00) di cui € \_\_\_\_\_ per imposta di bollo

L'ADDETTO  
BRANDIMONTE CONCETTA

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale

Tommaso Priolo



1  
Allegato  
in Messina, add. 8-11-2016  
N. 2167

all'atto registrato

L'ADDETTO  
BRANDIMOSTE CONCEP



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### "I-MAGE ART FOR LIFE ONLUS"

#### Denominazione e sede

##### Articolo 1

1. E' costituita l'Associazione denominata "I-MAGE ART FOR LIFE ONLUS", ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

2. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

##### Articolo 2

1. L'Associazione ha sede in Messina, Via Giordano Bruno n. 141.

2. L'Associazione potrà istituire altrove, tanto in Italia quanto all'estero: sedi secondarie, strutture operative, e recapiti qualora se ne ravvisi l'opportunità per il raggiungimento degli scopi prefissati.

#### Finalità

##### Articolo 3

1. L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore

di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

2. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Articolo 4

1. L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto: la promozione sociale, culturale, il sostentamento e la riabilitazione, dei disabili motori e sensoriali, ricercare e provare nuove tecnologie al fine di avvicinare i portatori di handicap e/o persone in situazione di svantaggio sociale al mondo della cultura e dello spettacolo.

2. Partecipazione a progetti a carattere nazionale ed internazionale, riguardanti gli scopi sociali.

3. Promuovere, incoraggiare ed organizzare manifestazioni di spettacoli musicali, teatrali, cabaret e arte varia, organizzare convegni, esposizioni, conferenze, concorsi, corsi, mostre e mostre-mercato, al fine del raggiungimento degli scopi sociali, comprese attività ricreative.

4. Organizzazione di corsi professionali e di aggiornamento o la fornitura di beni e servizi, su richiesta di pubbliche amministrazioni o privati allo scopo di facilitare l'inserimento sociale e culturale e/o l'accesso a siti di pubblico interesse, nei casi di persone in situazione di svantaggio, comunque a

prescindere dalle cause che lo provocano, e che in ogni caso facilitino a tutti la fruizione di qualsiasi luogo ove si svolgano o siano essi stessi siti di attività culturale, o allo scopo di acquisire fondi da utilizzare nelle attività di cui sopra; sempre a tale scopo potranno essere commercializzati: (sempre nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia delle ONLUS), prodotti di editoria in tutte le sue forme, comunque sempre prodotti di valenza socioculturale o di sussidio nelle disabilità.

5. L'Associazione non persegue in alcun modo finalità di lucro, ha struttura e contenuti democratici, opera in ambito nazionale ed internazionale, ha esclusivamente fini di solidarietà sociale, ed ha lo scopo di aiutare soggetti che siano in condizioni di svantaggio.

6. Essa si propone l'obiettivo di creare, promuovere, sostenere, coordinare e/o dirigere iniziative nei campi educativo, economico, culturale, sportivo, sociale e sanitario rivolte alle persone svantaggiate.

7. L'Associazione per il perseguimento delle finalità sopraindicate eserciterà esclusivamente la propria attività in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari anche mediante:

- la realizzazione ed il sostegno di progetti di emancipazione economica e culturale;

- la realizzazione ed il sostegno di progetti di formazione culturale, professionale e d'inserimento lavorativo;
- la messa a disposizione di aiuti economici e tecnologici;
- la messa a disposizione di assistenza sanitaria.

8. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e accessorie di cui al comma 5 art. 10 del D.Lgs. 460 del 1997, che possono considerarsi integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Per il perseguimento delle proprie finalità l'associazione potrà essere destinataria di atti di liberalità, ricorrere a contributi di privati, promuovere campagne per l'acquisizione di fondi, fundraising e crowdfunding, potrà, inoltre, ricorrere a contributi, finanziamenti agevolati e non, emanati, dallo Stato, dalle Regioni, dall'Unione Europea, da Organizzazioni Non Governative e da organismi nazionali o sovranazionali.

#### **Durata**

##### **Articolo 5**

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

#### **Soci**

##### **Articolo 6**

1. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

2. I soci dell'associazione si distinguono in fondatori, ordinari ed onorari.

Sono soci fondatori quelli che partecipano direttamente alla prima costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari tutti quelli che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e la cui domanda di adesione è stata accettata dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

Sono soci onorari coloro che hanno particolari benemeritenze nel settore delle attività di competenza dell'Associazione e vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

Per ciascun associato non vi è alcuna disparità di trattamento all'interno dell'associazione.

3. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

4. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

#### **Articolo 7**

1. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio

Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

#### **Articolo 8**

1. Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

2. I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'Articolo 17 del presente Statuto.

#### **Articolo 9**

1. Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

#### **Articolo 10**

1. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

2. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al

Consiglio Direttivo.

3. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

#### Articolo 11

1. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

#### Articolo 12

1. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

#### Sostenitori esterni

#### Articolo 13

1. Possono altresì partecipare alla vita dell'associazione, come "sostenitori", senza qualifica di associato, le persone fisiche o giuridiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e/o che testimonino la loro solidarietà all'associazione mediante una contribuzione a suo favore a titolo di liberalità.

## **Assemblea dei Soci**

### **Articolo 14**

1. Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico.

### **Articolo 15**

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

### **Articolo 16**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno due terzi dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

2. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail o lettera cartacea o pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

### **Articolo 17**

1. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

2. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

3. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

#### Articolo 18

1. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

##### IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

##### IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

#### Articolo 19

1. L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

2. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

#### Articolo 20

1. L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

2. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la

devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Articolo 21**

1. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 30 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

#### **Consiglio Direttivo e Presidente**

#### **Articolo 22**

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 5 anni, in caso di parità di voti, risulta eletto il socio che risulta iscritto da più tempo, in caso di ulteriore parità risulta eletto il socio più anziano. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

2. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati a maggioranza il Presidente, uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati dal Consiglio Direttivo parte dei poteri spettanti al Consiglio stesso.

3. Al momento delle costituzione dell'associazione le cariche all'interno del Consiglio Direttivo saranno attribuite dai soci.

#### **Articolo 23**

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

#### **Articolo 24**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto anche a mezzo email da recapitarsi almeno 4 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. In caso di urgenza il consiglio potrà essere convocato anche con un preavviso di 24 ore.

2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un vice Presidente. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Articolo 25**

1. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dal Consiglio Direttivo tra

i propri membri ogni 5 anni. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

#### **Articolo 26**

1. Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

#### **Articolo 27**

1. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da tenersi entro i successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione.

#### **Segretario e Tesoriere**

#### **Articolo 28**

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale

pagamento.

#### **Articolo 29**

1. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

#### **Articolo 30**

1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario, dal Vicepresidente o da un altro consigliere delegato dal Presidente.

2. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o

dal Vicepresidente.

#### Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico

##### Articolo 31

1. L'Assemblea ordinaria, qualora lo ritenga opportuno e necessario, può nominare un organo di controllo costituito da un Collegio dei Revisori o da un Revisore Unico.

2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno che assume la carica di Presidente e due supplenti. In caso di nomina del Revisore Unico l'assemblea nomina, altresì, un Revisore supplente. Almeno il Presidente in caso di Collegio, ovvero il Revisore Unico, e un Revisore supplente devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

3. Al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico compete il controllo contabile e di legittimità dell'Associazione. Ad essi si applicano in via analogica le previsioni del codice civile in materia, compatibilmente con la natura associativa senza scopo di lucro dell'associazione. I revisori vigilano sull'osservanza dello Statuto, svolgono funzioni di controllo sull'attività amministrativa e contabile dell'associazione, esaminano il bilancio consuntivo e formulano, in un'apposita relazione, le proprie osservazioni e conclusioni in ordine allo stesso. I Revisori esercitano il controllo contabile, effettuando ispezioni e verifiche contabili. I Revisori intervengono di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo in cui vengono assunte deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo; possono, altresì,

essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

4. Il Collegio dei Revisori o il Revisore unico restano in carica per tre esercizi e la scadenza coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

5. Qualora vengano a mancare uno o più membri, il Collegio deve essere reintegrato attraverso la convocazione dell'Assemblea e l'elezione dei mancanti che rimarranno in carica fino alla scadenza dell'originario Collegio. Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti il Collegio dovrà essere nominato nella sua interezza.

6. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

7. Per la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.

8. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

#### **Patrimonio ed esercizio finanziario**

##### **Articolo 32**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

#### Articolo 33

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

#### Articolo 34

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

4. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

#### **Scioglimento**

##### **Articolo 35**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Articolo 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Norme finali**

##### **Articolo 36**

1. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune

accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

#### Articolo 37

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

2. Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori.

Letto, confermato e sottoscritto

Messina,

Cucinotta Giovanna



Trovato Carolina Emanuela



Di Pastena Graziella

